

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	3
ALLEGATO (<i>Parere della Giunta per il Regolamento ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo</i>)	7
Comunicazioni della Presidente su una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione	4

Mercoledì 3 agosto 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Seguito dell'esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver comunicato alla Giunta che i deputati Dieni, Vito e Toninelli hanno comunicato che non potranno partecipare alla riunione odierna a causa di concomitanti impegni presso le Commissioni di appartenenza, fa presente che il primo punto all'ordine del giorno della Giunta riguarda la questione delle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

In proposito, ricorda che nella riunione del 24 marzo il relatore Ermini ha presentato una proposta di parere ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo; la proposta prevede anche la pubblicazione bimestrale sul sito internet delle percentuali di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, distinte per Ministero e per tipologia di atto. Il relatore ha, inoltre, proposto di

valutare nuovamente l'anticipazione del termine per la presentazione delle interpellanze urgenti (individuato dal Regolamento nella conclusione della seduta del martedì e nella prassi fissato alle 20 del martedì quando la seduta si sia conclusa prima).

Rammenta infine che, sempre nella riunione del 24 marzo scorso, si è svolto un primo giro di tavolo, a conclusione del quale aveva invitato a considerare una soluzione che tenesse conto delle varie posizioni emerse nel dibattito, ipotizzando, in particolare, per le interpellanze urgenti il limite di lunghezza complessivo di mille parole (piuttosto che di ottocento, come proposto dal relatore) e contestualmente anticipando alle ore 18 del martedì il termine per la loro presentazione.

Chiede quindi al relatore se intenda riformulare il testo per accogliere le indicazioni emerse nel dibattito.

David ERMINI, *Relatore*, fa presente di aver ritenuto di apportare alcune modifiche all'ipotesi di parere presentata nella seduta del 24 marzo scorso a seguito degli elementi di riflessione emersi in quella seduta che precisa di aver già trasmesso, nella seduta di ieri, a tutti i componenti della Giunta.

In particolare, accogliendo una sollecitazione circa l'opportunità di individuare un tetto più elevato di parole per le interpellanze urgenti, ha ritenuto di proporre, come suggerito dalla Presidente della Camera, per questo tipo di atti il tetto di mille parole, lasciando invariati i limiti per gli altri.

Ha ritenuto altresì fondata l'esigenza di individuare in modo più certo e fisso un termine di presentazione nella giornata di martedì per la presentazione delle interpellanze urgenti, termine individuato nelle ore 18, secondo quanto ipotizzato dalla stessa Presidente della Camera.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore di questo nuovo regime, il termine di presentazione delle 18 potrà applicarsi già a partire dalla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva. Relativamente all'applicazione dei nuovi limiti di lunghezza dei testi degli atti di sindacato ispettivo, sarebbe invece opportuno prevedere un termine di entrata in vigore un po' più distanziato, termine che si potrebbe individuare nel 1° ottobre p.v. Ciò per due ordini di esigenze: da un lato, al fine di informare e preparare i deputati ad un nuovo parametro di sinteticità cui non sono abituati e dall'altro consentire agli uffici di porre in essere tutti gli accorgimenti informatici necessari per la gestione e la valutazione ottimale di questi atti alla luce di questi nuovi parametri.

Precisa, inoltre, che l'eventuale inosservanza di questi parametri condurrà ad una forma di automatismo dell'inammissibilità degli atti che superino i limiti indicati – una sorta di inammissibilità d'ufficio – senza richiedere dunque nessuna valutazione specifica e personalizzata dell'atto.

Tornando alla questione dell'entrata in vigore, fa conclusivamente presente che, ove i membri della Giunta ritenessero preferibile individuare un'unica data per l'entrata in vigore del nuovo regime (sia con riferimento al termine di presentazione delle interpellanze, sia con riferimento ai nuovi limiti di lunghezza degli

atti di sindacato ispettivo), nulla osterebbe da parte sua ad individuarla nel 1° ottobre.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, non essendovi richieste di intervento, nel porre in votazione la proposta di parere nel testo riformulato, ritiene, concordando con il relatore, che la nuova disciplina, anche in ragione della necessità di predisporre gli strumenti informatici per la gestione degli atti, debba entrare in vigore il 1° ottobre 2016, con l'eccezione della previsione del termine di presentazione delle interpellanze urgenti che troverà applicazione fin dalla ripresa dei lavori a settembre.

La Giunta approva, all'unanimità dei presenti, la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato*).

Comunicazioni della Presidente su una questione riguardante l'esame in Assemblea di progetti di legge iscritti in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, svolge una comunicazione che fa seguito ad una richiesta avanzata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in relazione ad una questione insorta nella seduta del 19 luglio scorso nell'ambito della discussione della proposta di legge in materia di contributi universitari, inserita all'ordine del giorno dell'Aula su richiesta del Movimento 5 Stelle e sulla quale la Commissione Cultura aveva conferito al relatore il mandato a riferire in senso contrario.

In Assemblea, al momento del passaggio all'esame degli articoli, una deputata di maggioranza ha avanzato la richiesta di rinvio in Commissione: a seguito di tale richiesta sono state sollevate obiezioni da deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle circa l'ammissibilità del rinvio in Commissione su questo tipo di progetti di legge. In particolare è stato lamentato che il ricorso sistematico a questo strumento svuoterebbe di fatto la garanzia della discussione degli argomenti inseriti in calendario nella quota per le opposizioni

prevista dal Regolamento, non essendo, in particolare, previsto un termine per la ripresa della discussione del provvedimento in Assemblea.

La questione dell'ammissibilità delle proposte di rinvio in Commissione di proposte di legge inserite nel calendario su richiesta di gruppi d'opposizione è stata in passato oggetto di approfondimento specifico da parte della Giunta per il Regolamento (seduta del 24 settembre 1998). Il Presidente della Camera, in quella sede, ha chiarito espressamente che le richieste di rinvio in Commissione si configurano come «richiami sull'ordine dei lavori» trattandosi «di strumenti che non incidono sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, la decisione sui suddetti richiami spetta al Presidente, il quale può chiamare l'Assemblea a pronunciarsi. La proponibilità e l'ammissibilità delle richieste di rinvio in Commissione – e, più in generale, dei richiami sull'ordine dei lavori – non possono dunque essere contestate, neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario su richiesta dei gruppi d'opposizione.» Come ha specificato il Presidente della Camera nella successiva seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1998 e, poi, nella riunione della Giunta del 9 febbraio 2000, non è possibile «desumere in via interpretativa la statuizione di un regime speciale per l'esame dei progetti di legge iscritti nel calendario dei lavori nell'ambito della quota di tempi e argomenti riservata alle opposizioni».

Tali acquisizioni della Giunta vanno mantenute. L'ammissibilità di proposte di rinvio in Commissione o sull'ordine dei lavori riferite agli argomenti in quota opposizione, peraltro, è funzionale a mantenere quel necessario, ineliminabile elemento di flessibilità (Presidente della Camera 29 settembre 1998) che in talune circostanze consente di pervenire a soluzioni anche condivise.

Alla luce di questi principi e della costante prassi applicativa, la Presidenza – nella seduta del 19 luglio scorso – ha ammesso e posto in votazione la richiesta

di rinvio in Commissione del progetto di legge in materia di contributi universitari, evidenziando, peraltro, come l'impiego di tale strumento sui progetti di legge iscritti in calendario nella quota opposizione non sia stato nella legislatura in corso sistematico e frequente – come è stato lamentato – ma, invece, risulti limitato a pochi casi. Nella stessa seduta la Presidenza ha anche riconosciuto che le considerazioni svolte dai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle presentavano comunque aspetti meritevoli di approfondimento, da svolgere presso la Giunta, che ha quindi ritenuto opportuno convocare nella giornata odierna.

In questa legislatura, nell'ambito dei lavori sulla riforma del Regolamento – sfortunatamente non approdati ancora ad un esito conclusivo – nel quadro di un rafforzamento dello statuto dell'opposizione volto a bilanciare le misure di accelerazione del processo legislativo ivi previste, era stato ipotizzato un correttivo al pericolo di svuotamento delle quote riservate ai Gruppi di opposizione connesso a rinvii procedurali deliberati dall'Assemblea. Tale correttivo consisteva anzitutto nella previsione che, ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda ed i Gruppi stessi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente ne disponga l'iscrizione al di fuori dei criteri ordinari previsti dal Regolamento (in sostanza, fuori quota) (articolo 24, comma 3). Si prevedeva poi, all'articolo 41, che sugli argomenti iscritti in quota opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame salvo il consenso dei gruppi interessati.

In attesa di una riforma regolamentare, si tratta di verificare se la Giunta possa individuare, a diritto vigente, moduli procedurali idonei a conseguire l'obiettivo richiesto. È evidente che si tratti di una questione complessa, sulla quale occorre

svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori dei quali incarica in veste di relatore il collega Pisicchio.

Simone BALDELLI, *Vicepresidente della Camera*, fa presente che alcuni dei colleghi dei gruppi delle opposizioni non hanno potuto partecipare alla riunione odierna a causa di concomitanti impegni presso le Commissioni di appartenenza: chiede, pertanto, di rinviare ad una prossima seduta la discussione di merito su questo punto all'ordine del giorno, al fine di consentire a tutti i componenti della Giunta di prendervi parte.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa che nella riunione odierna si è limitata ad introdurre la questione, in modo da dare tempestivamente seguito alla sollecitazione pervenuta, e a conferire al collega Pisicchio il compito di riferire alla Giunta in una prossima seduta, che si riserva di convocare alla ripresa dei lavori dopo la sospensione estiva; in quella occasione potrà avere luogo il dibattito di merito anche alla luce degli elementi istruttori che fornirà il relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Parere della Giunta per il Regolamento ulteriormente specificativo delle modalità applicative delle norme del regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo.

La Giunta per il Regolamento,

visti gli articoli 128, 129, 133, 134, 135-*bis*, 135-*ter*, 136, 137, 138-*bis*, 139, 139-*bis*;

vista la lettera circolare del Presidente della Camera dei deputati del 21 febbraio 1996 sulle modalità applicative delle norme del Regolamento in materia di ammissibilità di documenti del sindacato ispettivo e le altre circolari ivi richiamate;

considerato, in particolare, il punto 2.1 della suddetta circolare, laddove prevede che «Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo. Pertanto, per quanto riguarda la motivazione degli atti del sindacato ispettivo, sono da ritenere ad essa estranee, e perciò inammissibili, quelle parti che contengano ad esempio valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, affermazioni integranti gli estremi di atti di indirizzo, ovvero che sottolineino esigenze o necessità ulteriori rispetto al quesito (circolari del 26 luglio 1976, 15 gennaio 1980 e lettera del 2 dicembre 1986)»;

ritenuto che un atto di sindacato ispettivo deve essere redatto in modo tale che il quesito risulti immediatamente e direttamente individuabile, dovendosi considerare le premesse e le motivazioni accessorie ed eventuali e che queste, conseguentemente, devono essere di dimensioni contenute e conformi alle caratteristiche indicate nelle circolari sopra richiamate;

considerato che l'eccessiva lunghezza di un atto è di per sé sintomatica di una mancata osservanza dei suddetti parametri;

considerata la necessità per le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-*bis* di precisare il termine di presentazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo («entro la seduta del martedì precedente»);

verificato che nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole e che riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi,

esprime il seguente parere:

1) Fermi restando gli altri criteri di ammissibilità previsti dalle norme vigenti e le relative prassi applicative, incluse quelle relative alla pubblicazione, gli atti di sindacato ispettivo devono essere formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto al Governo: la parte premissiva o motivazione è solo eventuale e deve essere comunque strettamente collegata alla formulazione del quesito, evitando valutazioni, considerazioni o il richiamo a elementi informativi che risultino ultranei o non essenziali alla costruzione della domanda.

2) Si considera indice sintomatico dell'osservanza dei suddetti parametri il contenimento della complessiva lunghezza dell'atto, al momento della presentazione, entro i seguenti limiti: per le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-*bis* mille parole, per le altre interpellanze ottocento parole, per le interrogazioni a risposta

immediata quattrocento parole e per gli altri tipi di interrogazioni seicento parole.

3) Ove l'atto superi il limite fissato in misura pari o inferiore ad un quarto la pubblicazione dell'atto è sospesa fino all'accertamento della sua ammissibilità.

4) Ove gli atti superino il limite indicato al punto 3), la Presidenza dichiara comunque l'inammissibilità dell'atto.

5) Al fine di permettere la verifica del rispetto del numero massimo di parole consentite, gli atti devono essere presentati in formato digitale secondo le regole previste dalla Camera per la presentazione certificata degli atti parlamentari in formato elettronico; ove siano presentati in formato cartaceo, la pubblicazione è sospesa fino a quando non siano presentati in formato digitale, salvo che non sia

immediatamente verificabile *ictu oculi* il rispetto dei limiti di cui al punto 2) e fatta salva ogni altra decisione relativa agli altri criteri di ammissibilità.

6) Si ribadisce che le interrogazioni a risposta immediata devono consistere di una sola domanda, formulata in conformità ai parametri stabiliti all'articolo 135-*bis*, comma 3, dovendosi evitare la costruzione di quesiti articolati che contengano una pluralità di domande tra di loro autonome e distinte.

7) Le interpellanze urgenti di cui all'articolo 138-*bis* sono presentate entro le 18 del martedì precedente al loro svolgimento nella medesima settimana.

8) Le percentuali di risposta del Governo agli atti di sindacato ispettivo, distinte per Ministero e per tipologia di atto, sono pubblicate sul sito internet della Camera con cadenza bimestrale.